

REGIME FISCALE VANTAGGIOSO - 22 MARZO 2019 ORE 06:00

San Marino in prima linea con il decreto Blockchain

di Stefano Loconte - Professore Straordinario di Diritto Tributario, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima

Con il decreto “Norme sulla tecnologia blockchain per le imprese”, San Marino pone il primo tassello di un sistema giuridico-fiscale chiaro, conveniente e flessibile. Ciò che rende singolare la normativa sammarinese è la connessa convenienza fiscale. Con specifico riferimento ai redditi realizzati tramite le operazioni effettuate con i token disciplinati dal decreto, è prevista un’esenzione fiscale totale ai fini dell’imposta generale sul reddito. Inoltre, per garantire agli investitori l’esatta conoscenza del regime di tassazione cui saranno assoggettati, eliminando qualsiasi incertezza interpretativa, il decreto ricorre a un meccanismo di assimilazione, seppur ai soli fini fiscali e contabili, alle valute estere. Si tratta di un’impostazione che pone la Repubblica di San Marino in netto vantaggio rispetto alle altre giurisdizioni.

Quanto a innovazione e progresso, **San Marino** non perde occasione per rimanere in prima linea e posizionarsi tra gli hub leader della tecnologia a livello europeo. Dopo che l’Italia ha inaugurato una nuova era dando cittadinanza giuridica alle nozioni di **blockchain e smart contract**, la Repubblica di San Marino si spinge oltre con il decreto “Norme sulla tecnologia blockchain per le Imprese”. Nasce, così, il primo tassello di un sistema giuridico-fiscale chiaro, conveniente e flessibile, disegnato da una squadra di esperti prevalentemente made in Italy.

Quando si parla di **blockchain** il pensiero va subito ai bitcoin o, più in generale, alle criptovalute. Si tratta, però, di un’assimilazione almeno in parte errata. Le criptovalute o valute virtuali, infatti, vero e proprio must dell’era cybernetica, costituiscono soltanto una delle infinite applicazioni della “distributed ledger technology” (volgarmente blockchain o catena di blocchi).

Parliamo di un database pubblico, distribuito, costantemente aggiornato e protetto che si presta ad un largo impiego nei più svariati settori (dal payment al finanziamento delle start-up innovative, passando per la cybersecurity) e che sviluppa, a livello globale, un mercato potenzialmente in grado di raggiungere per il 2021, dati alla mano, quota 2,3 miliardi di euro.

Di fronte ad un fenomeno così importante per potenzialità e diffusione, il governo sammarinese non poteva certo restare a guardare.

Con l’obiettivo di espandere ulteriormente il settore dell’innovazione e di porlo al centro della sua strategia di sviluppo, ha quindi fondato la San Marino Innovation, società di diritto privato per l’innovazione della Repubblica di San Marino ad azionariato di Stato. È così che, lo scorso 27

febbraio 2019, la società ha lanciato il proprio progetto di trasformazione con la pubblicazione del decreto delegato n. 37, recante una specifica normativa sulla **tecnologia blockchain per le imprese**.

Oggetto e destinatari della normativa

Il decreto, frutto di una complessa attività di studio delle normative legali e fiscali vigenti nei Paesi pionieri della blockchain (Stati Uniti, Singapore, Svizzera, Liechtenstein, Francia e Lussemburgo), condotta da un Gruppo Tecnico di esperti nominato dal Comitato scientifico di San Marino Innovation, mira a regolamentare una delle più diffuse applicazioni della Distributed Ledger Technology: la **raccolta di finanziamenti** attraverso l'**offerta di token** (cd. ITO, Initial token offer).

In perfetta linea con l'approccio adottato al riguardo a livello internazionale, il decreto disciplina il fenomeno qualificando tali asset virtuali in funzione dei diritti agli stessi incorporati.

Dopo aver fornito un'omnicomprensiva definizione dei token, si concentra sulla disciplina degli **utility token** e dei **security token** che rappresentano, alternativamente, a seconda dello strumento sottostante, azioni, strumenti finanziari partecipativi oppure titoli di debito dell'emittente, come tali soggetti alla normativa dei mercati finanziari.

Tuttavia, **contrariamente** a quanto avvenuto a Singapore, in Francia, in Svizzera e in Liechtenstein, si è scelto, almeno per il momento, di lasciare da parte la regolamentazione dei token di pagamento, in quanto rappresentativi di una porzione residuale del mercato di riferimento.

Offerta iniziale dei token

Il decreto disciplina le ITO in funzione della tipologia di token immessa sul mercato. Mentre per l'emissione di **utility token** l'Ente blockchain dovrà predisporre e consegnare a San Marino Innovation, almeno venti giorni prima dell'offerta, il relativo Whitepaper ed una nota di sintesi, garantendone la **pubblicizzazione** in modo accurato e veritiero, in caso di emissione di **security token** dovrà rispettare ulteriori regole consistenti, tra l'altro, nella predisposizione di un **prospetto informativo**, redatto coerentemente alle previsioni contenute nella legge sulle imprese e sui servizi bancari, finanziari e assicurativi sammarinese e nella direttiva Europea.

Destinatari

La normativa si rivolge non solo a società ed enti residenti nella Repubblica di San Marino e in Paesi appartenenti all'Unione Europea ma, altresì, a quelli residenti in Paesi extra-comunitari ritenuti idonei dalla normativa sammarinese, i quali, ottenuto il **riconoscimento** da parte di San Marino Innovation, potranno iscriversi nel Registro per iniziare ad operare.

Diversamente dal sistema USA, dunque, l'ITO non potrà mai precedere la chiusura del suddetto **percorso autorizzativo**, destinato a culminare nell'iscrizione dell'ente nel relativo registro. Previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto emittente, le nuove regole potranno essere applicate anche all'emissione di token effettuate in Paesi esteri.

Utilizzo del trust

In aggiunta o in alternativa all'utilizzo di un veicolo societario di diritto sammarinese, gli Enti blockchain potranno gestire l'emissione di token attraverso l'istituzione di un trust. Una **chance**, questa, unica nel suo genere che - oltre a consentire agli operatori la gestione unitaria dell'attività di emissione di token - permetterà all'emittente di rapportarsi con un solo soggetto anziché con i vari investitori.

Il modello di trust sammarinese, del resto - alla stessa stregua di quello anglosassone - si contraddistingue per l'estrema **chiarezza e semplicità** della regolamentazione, nonché per l'istituzione, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, dell'Alta Corte per il Trust ed i rapporti fiduciari, avente competenza per tutti i casi e le controversie in materia.

Trattamento fiscale e contabile

Ma ciò che rende davvero singolare la normativa sammarinese è la connessa **convenienza fiscale**.

Con specifico riferimento ai redditi realizzati tramite le operazioni effettuate con i token disciplinati dal decreto, è prevista un'**esenzione fiscale totale** ai fini IGR (Imposta Generale sul Reddito) che non ha precedenti nelle legislazioni adottate dagli altri Stati in relazione alle medesime tipologie di token.

Di più. Allo scopo di garantire agli investitori l'esatta conoscenza del regime di tassazione cui saranno assoggettati, eliminando qualsiasi incertezza interpretativa sul punto, il decreto ricorre a un meccanismo di **assimilazione**, seppur ai soli fini fiscali e contabili, alle **valute estere**. In particolare, dal punto di vista fiscale e contabile, mentre i token di utilizzo sono stati assimilati alle valute estere, i token di investimento sono stati equiparati ad azioni, a strumenti finanziari partecipativi o a titoli di debito dell'emittente in base allo strumento sottostante.

Si tratta di un'impostazione che pone la Repubblica di San Marino in netto **vantaggio** rispetto alle altre giurisdizioni.

Monitoraggio dei capitali

Nonostante il decreto risulti chiaramente animato dalla **volontà di attrarre investitori esteri** - che si annoverano tra i protagonisti di un mercato globale attestatosi, solo nel 2017, a quota 339,5 milioni di dollari ed in costante crescita - sono stati predisposti controlli molto rigidi quanto a qualità dei capitali cui può essere concesso il "lasciapassare", tra cui adeguate verifiche in forma rafforzata e presidi anti-riciclaggio. Non a caso, oltre a prevedere che le operazioni siano "sottoposte a costante verifica a fini di contrasto del riciclaggio", il decreto ha imposto l'esecuzione dell'adeguata verifica sempre in forma cosiddetta rafforzata, cioè con le modalità, già puntualmente contemplate dalla normativa sammarinese, imposte nelle situazioni a più elevato rischio di riciclaggio. Infine, il provvedimento consente l'accesso esclusivamente ai soggetti esteri che risultano sottoposti, nelle giurisdizioni di appartenenza, a misure di controllo equivalenti all'adeguata verifica rafforzata prevista dall'ordinamento sammarinese.

